



Unione Nazionale Cooperative Italiane



Rassegna Stampa

del

29 luglio 2026

Superbonus, la mappa definitiva Un euro su due speso al Nord

Agevolazioni. Un dossier Enea analizza la distribuzione degli investimenti che hanno avuto accesso allo sconto fiscale: riqualificati 481mila edifici con spese pari a poco più di 118 miliardi

Giuseppe Latour Giovanni Parente

Un'agevolazione a trazione lombarda. O, più in generale, molto concentrata sul Settentrione. Enea, l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile, ha appena pubblicato il suo rapporto annuale sulle agevolazioni fiscali. Nel dossier fa il punto sull'utilizzo di tutti gli sconti fiscali dedicati, in qualche modo, all'efficienza energetica (che tiene costantemente monitorati). E compone un bilancio, aggiornato alla fine del 2025, quindi sostanzialmente definitivo, del superbonus. Spiegando quali lavori sono stati pagati con l'ex 110% e in quali aree del paese sono andati. Si scopre così che la Lombardia ha mobilitato da sola quanto tutte le regioni del Sud.

Una premessa, per interpretare i dati, è necessaria: le cifre misurano gli investimenti certificati dalle asseverazioni con le quali è stato possibile accedere al superbonus, non le detrazioni. Le detrazioni (131,5 miliardi solo per l'efficientamento energetico, secondo il monitoraggio Enea, aggiornato a fine maggio, di ieri) sono state calcolate sulla base delle aliquote disponibili a seconda dei diversi periodi. Quindi, il 110% nella fase più ricca, poi il 90%, il 70% e il 65%, secondo il decalage fissato dalla legge, anno per anno, a partire dal 2022 e fino alla fine del 2025. Da ricordare, a questo proposito, che restano ancora ipotesi residuali alle quali si applica il 110% nel 2026: i territori colpiti dal sisma. L'agevolazione, però, ha di fatto chiuso il suo percorso.

Andando ai numeri presenti nelle tabelle Enea, allora, si osserva che su un totale di 118 miliardi investiti per l'efficientamento energetico di poco più di 481mila edifici e circa 1,3 milioni di unità immobiliari residenziali (in questi dati non compare la parte dedicata alla messa in sicurezza antisismica, che eleva ulteriormente l'impegno pubblico per il superbonus), circa la metà, oltre 58,4 miliardi di euro, è andata alle otto regioni settentrionali: Lombardia, Veneto, Valle d'Aosta, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia. In questi territori, però, il peso della maxi agevolazione non è stato distribuito in modo uniforme.

Nella sola Lombardia, infatti, sono stati impegnati investimenti per poco meno di 23,2 miliardi sul superbonus. Hanno mobilitato 17,2 miliardi nei condomini, 3,8 miliardi nelle unifamiliari, e 2,1 miliardi nelle unità funzionalmente indipendenti. Un euro su cinque di agevolazioni, di fatto, è stato speso in Lombardia. Per dare un'idea dell'incidenza di

questi numeri, la seconda regione della classifica è l'Emilia-Romagna, dove sono stati spesi circa 11,4 miliardi di euro, meno della metà. In Lombardia, con queste risorse, sono stati riqualificati oltre 76mila edifici: poco più di 22.300 condomini, circa 33mila edifici unifamiliari e oltre 20mila unità indipendenti. Probabile che sia stato significativo, in questo conteso, il ruolo di Milano, anche se i dati Enea non presentano una ripartizione per provincia.

Le altre regioni, come detto, sono lontanissime da queste cifre. Dopo l'Emilia-Romagna, al terzo posto, compare il Veneto con 10,8 miliardi di investimenti. Qui va segnalato un dato molto significativo: la regione del Nord-Est, infatti, detiene il record assoluto di unità funzionalmente indipendenti riqualificate. Si tratta - va ricordato - di quelle unità immobiliari con accesso autonomo su strada e impianti propri, che consentono un'equiparazione, di fatto, a una villetta. In Veneto ne sono state ristrutturate poco più di 21mila. La Lombardia si è fermata a poco più di 20mila.

Dietro queste regioni ci sono il Lazio con 9,5 miliardi, il Piemonte con 8,7 miliardi e la Campania (nettamente la prima regione del Sud) con 8,6 miliardi. Sopra la soglia critica di 5 miliardi di euro ci sono anche Sicilia e Toscana, entrambe a quota 6,5 miliardi e la Puglia a 5,5 miliardi. Le sei regioni del Sud, senza Isole (Campania, Puglia, Molise, Abruzzo, Basilicata e Calabria), totalizzano complessivamente poco più di 24 miliardi di investimenti. Grossomodo, quanto ha fatto da sola la Lombardia, a ulteriore testimonianza del peso grandissimo avuto da quell'area nell'operazione superbonus.

Da segnalare, per completare il quadro, la ristrutturazione di cinque castelli agevolati con l'ex 110%: due in Piemonte, uno in Lombardia, uno nel Lazio e l'ultimo in Calabria. In totale, hanno mobilitato un milione di euro di investimenti; circa la metà è andato in Calabria, poco più di 360mila euro hanno riguardato il Piemonte e il resto le altre parti d'Italia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Stop al recupero dell'anticipo prezzi negli appalti pubblici

Flavia Landolfi Giuseppe Latour

Più liquidità alle imprese, colpite dall'ennesima fase di forte tensione internazionale. Ha incassato il primo sì in commissione Bilancio alla Camera la legge di conversione del decreto legge Infrastrutture. Il testo sarà votato oggi in Aula senza ricorso al voto di fiducia. E viene arricchito, nel passaggio parlamentare, con un pacchetto di emendamenti destinati soprattutto ad accelerare la realizzazione delle opere e ad alleggerire la pressione finanziaria sui cantieri.

Tra le novità attese dalle imprese di costruzione c'è la sospensione «per il tempo strettamente necessario, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2026» del recupero dell'anticipazione riconosciuta alle aziende impegnate nei cantieri pubblici, misura pensata per compensare gli effetti dei rincari di materiali, carburanti ed energia legati alle tensioni internazionali. La sospensiva, chiesta a gran voce dalle imprese, potrà essere attivata su richiesta dell'appaltatore e «non si applica agli interventi finanziati, in tutto o in parte, con risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza».

Il provvedimento contiene poi una pioggia di interventi sul fronte delle infrastrutture e del Pnrr. Per il potenziamento del Tpl nella provincia di Brescia «è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2026 e di 1,5 milioni di euro per l'anno 2027». Prevista inoltre una corsia accelerata per il raccordo ferroviario del polo industriale di Gazoldo degli Ippoliti (Mn) che può concentrare in un unico procedimento tutti gli atti autorizzativi necessari attraverso la conferenza di servizi semplificata. Arrivano anche 1,1 milioni per la progettazione della nuova viabilità di Serravalle Scrivia mentre l'ad di Anas Claudio Andrea Gemme viene nominato Commissario straordinario per la variante di Ponte Nossà sulla SS 671 della Val Seriana.

Un capitolo di rilievo, già previsto nel testo originario, riguarda le tutele per imprese e lavoratori del settore dell'edilizia durante le emergenze climatiche: si potrà quindi ricorrere alla cassa integrazione senza versare il contributo addizionale. Vengono inoltre rafforzate le tutele per gli operai agricoli.

Arriva anche un intervento che dispone la proroga dei termini per l'adeguamento antincendio di ospedali e strutture sanitarie. La norma mette le mani su un piano avviato nel 2015 per la messa in sicurezza di questi presidi. Quando siano comunque rispettati determinati standard di sicurezza, indicati dall'emendamento, sarà possibile continuare a erogare le diverse prestazioni, senza interruzioni, anche qualora non siano stati completati, o non siano stati avviati per cause di forza maggiore, i lavori di sistemazione. Da segnalare, però, che vengono prorogati di un anno i termini che erano già stati

prorogati di tre anni con il Milleproroghe di fine 2022, seguendo uno schema molto simile a quello appena adottato. Ci sarà più tempo anche per la Soprintendenza speciale per il Pnrr, l'ufficio speciale creato per accelerare le autorizzazioni collegate alla realizzazione del Piano: la sua vita, con le relative coperture, viene allungata di tre anni, dalla fine del 2026 fino alla fine del 2029.

Tra gli emendamenti approvati figura anche la nomina del presidente della Regione Lazio a commissario straordinario per la realizzazione del nuovo Policlinico Umberto I di Roma, con procedure accelerate.

Sul fronte politico non sono mancate le polemiche. Il Pd, per bocca dei deputati Andrea Casu e Maria Cecilia Guerra, ha rivendicato il ritiro dell'emendamento della maggioranza che avrebbe introdotto il commissariamento dell'Enac. Altro terreno di scontro è stato quello della cosiddetta tassa sui piccoli pacchi extra Ue. La maggioranza ha respinto gli emendamenti del Pd che puntavano a cancellare il contributo di 2 euro sulle spedizioni di valore inferiore a 150 euro, confermandone invece il rinvio dell'entrata in vigore al 1° ottobre. Una decisione criticata dai deputati democratici Andrea Casu e Silvia Roggiani, secondo i quali «se una tassa è sbagliata, non si rinvia: si cancella».

Non compare nel testo, infine, l'atteso intervento che avrebbe dovuto riscrivere le norme sul project financing, dopo che la Corte di Giustizia Ue lo scorso inverno ha bocciato le regole in materia di diritto di prelazione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il 62% degli italiani rinuncia a fare più figli: costa troppo

Denatalità. Per quasi 3 milioni di persone ci sono difficoltà economiche e lavorative. Il 49% delle donne teme conseguenze per la carriera

Barbara Gobbi

Il crollo delle nascite che ha portato l'Italia al minimo storico di 355mila nati nel 2025 deriva solo in piccola percentuale da una libera scelta: ben il 62% delle persone in età feconda che non avrà altri figli dichiara di aver rinunciato per ostacoli economici, lavorativi o sociali mentre per appena un 5,5% la prole non rientra in un progetto di vita. È la fotografia scattata dal Dossier realizzato dalla Fondazione per la Natalità in collaborazione con Istat e presentato ieri a Roma con il patrocinio dell'Inps.

Un'analisi che parte dai numeri per capire come invertire la rotta – ma i tempi saranno lunghi – in un Paese che solo negli ultimi anni ha messo a fuoco la grande emergenza demografica. «La natalità non è una questione privata – avvisa il presidente della Fondazione Gigi De Palo – ma la condizione da cui dipendono il futuro del welfare, dell'economia e la coesione del Paese». L'istantanea restituita dal dossier denuncia innanzitutto la «distanza crescente tra quello che le persone vorrebbero e quello che riescono davvero a fare»: se le intenzioni di fecondità dichiarate dalle donne italiane si fossero concretizzate, a esempio, nel 2025 sarebbero nati 760mila bambini. Più del doppio di quelli effettivamente venuti al mondo, anche se non abbastanza per garantire il tasso di sostituzione. A frenare le famiglie è un mix di fattori: oltre 2,8 milioni di italiani indicano le difficoltà economiche e lavorative come primo ostacolo alla scelta di avere figli e ben una donna su due (49%) teme per la carriera. Un dato che fa il paio con un welfare familiare sbilanciato su spalle femminili, con oltre 3 milioni di donne impegnate in famiglia. Mentre la “generazione sandwich” sottrae altre 763mila persone, schiacciate tra l'assistenza ai figli e quella ai genitori: in un Paese tra i più vecchi al mondo con un'aspettativa di vita di 83,4 anni, gli anziani sono ormai la base di una piramide rovesciata in cui la differenza tra i nuovi nati e i 652mila decessi ha prodotto un saldo naturale negativo di quasi 300mila persone. «La pressione sulle giovani generazioni negli anni a venire aumenterà - ha avvisato il presidente Istat Francesco Maria Chelli -: nel 2050 ogni 100 giovani fino a 14 anni ci saranno circa 300 over 65». Ma se la denatalità è un'emergenza in tutto l'Occidente, per noi risalire la china da un tasso di fecondità sceso a 1,14 figli per donna sarà arduo. «Abbiamo fatto un esercizio – ha spiegato ancora Chelli -: moltiplicando gli 1,6 figli per donna che nascono in Francia per le donne in età fertile in Italia, ne deriva un numero di bambini superiore sì a 355mila

neonati ma sempre basso perché la nostra popolazione femminile in età fertile si è ristretta negli anni. Tornare in equilibrio richiederebbe molto tempo».

Per il rompicapo denatalità insomma non esistono ricette facili ma anzi, come ha sottolineato la direttrice generale dell'Inps Valeria Vittimberga, «occorre una strategia stabile e integrata, capace di restituire fiducia alle famiglie con un sistema organico di sostegni che le accompagni lungo tutto il percorso di crescita dei figli». Per la Dg, «le ultime scelte governative vanno nella giusta direzione» e se gli aiuti economici «da soli non determinano la scelta di avere un figlio, sapere che lo Stato sarà presente rappresenta il primo mattone della fiducia su cui costruire progetti di vita». Intanto, con l'assegno unico universale nel 2025 sono stati erogati 19,8 miliardi di euro per un tasso di accesso al 95% e i congedi di paternità rafforzati starebbero restituendo spazio alle donne. Poi il monito: «Non è la natalità a causare la povertà ma sono l'insicurezza lavorativa, i redditi insufficienti, le difficoltà di accesso alla casa, la carenza di servizi e la penalizzazione professionale delle madri a rendere più difficile avere figli», afferma Vittimberga.

La paura di non arrivare a fine mese è però proprio tra i temi del dossier: il 22,3% delle famiglie con tre o più minori è in povertà assoluta mentre per i nuclei monogenitoriali con figli il rischio sale al 36,3% e già oggi 1,8 milioni di minori sono in tale condizione. Anche da questo quadro deriva l'appello della Fondazione guidata da De Palo, in vista della sesta edizione degli Stati generali della Natalità di novembre: dar vita a un'alleanza tra Governo e opposizione, imprese e sindacati, mondo della cultura, Terzo settore e associazionismo, per creare le condizioni che consentano alle nuove generazioni di scegliere liberamente di avere figli.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Più conciliazione tra vita e lavoro nei piani di welfare aziendale

Giorgio Pogliotti

Tra le prestazioni di welfare aziendale si stanno affermando le misure orientate al work life balance, per la conciliazione vita-lavoro dei dipendenti. L'Osservatorio Italian Welfare, attraverso l'analisi di oltre 300 modelli di welfare aziendale che coinvolgono circa un milione di lavoratori, evidenzia che il 97% delle aziende ha sviluppato iniziative di work-life integration e il 91% ha investito nella crescita personale, mentre risultano ancora meno diffuse le misure dedicate ai pilastri della protezione di lungo periodo: sanità (49%), caregiving (48%), coperture per grandi rischi (46%) e previdenza complementare (21%).

Il tema della genitorialità è affrontato da molti piani di welfare aziendale esaminati, in particolare attraverso l'erogazione di bonus per i genitori, servizi di supporto alla genitorialità, prestazioni per i caregiver che sono in aumento (erano il 30% nella scorsa rilevazione). Anche la gestione dei grandi rischi è oggetto dei piani di welfare aziendale, con la copertura in caso di premonienza, la copertura di invalidità e le polizze Long Term Care per proteggere dal rischio di non autosufficienza permanente. Sul versante della sanità, molti piani di welfare prevedono coperture sostitutive rispetto a quelle contrattuali e coperture sanitarie integrative al fondo contrattuale. Tra le prestazioni previdenziali si prevede l'integrazione dell'aliquota contributiva prevista dal Ccnl, accanto ad iniziative di educazione previdenziale rivolte ai dipendenti.

Le analisi dell'Osservatorio mostrano come solo il 13% delle aziende riesca a rendicontare in modo efficace l'impatto delle proprie politiche di people care all'interno del bilancio di sostenibilità. Per rispondere all'esigenza di misurare in modo oggettivo la qualità dei sistemi di welfare aziendale l'Osservatorio Italian Welfare ha realizzato il Global Welfare Model, che attraverso un algoritmo proprietario analizza in modo integrato l'insieme delle misure di welfare, considerando sia gli strumenti previsti dalla contrattazione collettiva che le iniziative introdotte dall'azienda e dagli enti bilaterali. L'analisi prende in esame dieci pilastri del welfare: previdenza, sanità, grandi rischi, caregiving, genitorialità, crescita personale, work-life integration, educazione al welfare, wellbeing e sostegno al reddito. «Per molti anni il welfare aziendale è stato valutato soprattutto in base al numero delle iniziative introdotte - spiega il presidente di Italian welfare Stefano Castrignanò -, questo approccio non è più sufficiente. Ciò che distingue i modelli più evoluti non è la quantità dei benefit offerti, ma la capacità di costruire un sistema equilibrato che integri protezione, prevenzione, sostegno alla famiglia, crescita delle persone e qualità del lavoro. Italian Welfare Excellence nasce per offrire alle imprese una certificazione fondata su un modello scientifico proprietario, capace di

misurare in modo oggettivo il livello di maturità dei sistemi di welfare e di valorizzare le aziende che rappresentano i benchmark nazionali».

Meno del 3% dei piani analizzati raggiunge oggi gli standard richiesti per la certificazione. In occasione della terza edizione del Global Welfare Summit, il 14 ottobre, saranno premiate le aziende certificate.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Baby sitter, agevolati anche i rimborsi di servizi extra scuola

Marco Mobili Giovanni Parente

Anche i rimborsi dei datori di lavoro per le spese di baby sitting per i figli al di fuori dell'ambito scolastico rientrano nel welfare aziendale e quindi sono esenti da Irpef per i dipendenti. Arriva da una risposta dell'Economia, dalla sottosegretaria Sandra Savino, a un'interrogazione al Senato presentata da Ester Mieli (Fdi) il chiarimento su una questione che stava creando un'impasse operativa sulla gestione dei rimborsi di welfare aziendale.

Per capire da dove nasce la questione bisogna partire dalla norma e in particolare dall'articolo 51 del Tuir. La norma stabilisce la regola generale in base alla quale tutto ciò che il dipendente riceve dal datore di lavoro (in denaro o in natura) concorre a formare il reddito imponibile ed è soggetto a tassazione, ma individua anche i contributi, le prestazioni e le somme che, in deroga al principio di onnicomprensività, non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente. In particolare sono inclusi nell'elenco che beneficia della non imponibilità «le somme, i servizi e le prestazioni erogati dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione, da parte dei familiari indicati nell'articolo 12, dei servizi di educazione e istruzione anche in età prescolare». Nel 2016 era già intervenuto un primo chiarimento dell'agenzia delle Entrate (circolare 28/E) a precisare che la formulazione della norma consente di ricondurre alle ipotesi di non partecipazione del reddito imponibile «l'offerta - anche sotto forma di rimborso spese - di servizi di baby-sitting».

La risposta a interrogazione fa un punto e precisa ulteriormente alcune indicazioni che erano arrivate in precedenza. In particolare all'interno di una risposta fornita a Telefisco 2025 l'Agenzia aveva chiarito che i servizi di baby sitting offerti in ambito scolastico rientrano nel regime di esenzione se sono previsti nell'ambito di un piano di offerta formativa. Come puntualizza ora il chiarimento fornito al Senato, la precedente risposta all'interrogazione 5-04809 fornita alla Camera e menzionata anche nel nuovo quesito a Palazzo Madama ha preso «in esame tale contesto, vale a dire i servizi di baby sitting offerti in ambito scolastico, per i quali è dunque necessario che siano prestati nell'ambito di un piano di offerta formativa». Ma questo non voleva dire limitare l'esenzione al solo baby sitting scolastico.

Infatti, la risposta fornita al Senato afferma che per i servizi di baby sitting estranei all'ambito scolastico, restano validi i chiarimenti già forniti con la circolare n. 28/E del 2016, con la quale è stato precisato che sono riconducibili nel perimetro applicativo della lettera f-bis) «il servizio di trasporto scolastico, il rimborso di somme destinate alle gite didattiche, alle visite d'istruzione ed alle altre iniziative incluse nei piani di offerta

formativa scolastica nonché l'offerta - anche sotto forma di rimborso spese - di servizi di baby-sitting». Di fatto, quindi, nessuna limitazione al solo baby sitting erogato in ambito scolastico per accedere al regime di esenzione sui rimborsi erogati ai dipendenti nei piani di welfare aziendale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Federalismo fiscale a costo zero con il no di enti locali e Regioni

Delega fiscale. Oggi in consiglio dei ministri il decreto attuativo sui tributi, poi la corsa alle Camere per i pareri e il via libera finale. Sindaci e presidenti bocchiano le compartecipazioni Irpef statiche

Gianni Trovati

ROMA

A un mese dalla scadenza per l'attuazione della delega fiscale arriva all'ultima curva anche il capitolo federalista. Il testo del decreto legislativo, riveduto e corretto rispetto alla prima versione licenziata dal Governo il 9 maggio del 2025 e poi bloccata dalla mancata intesa con Regioni e Comuni, farà un passaggio oggi in consiglio dei ministri. Poi ci sarà una corsa in Parlamento per i pareri della commissione, prima del via libera finale che potrebbe arrivare dall'ultimo consiglio dei ministri prima della pausa estiva, il 4 agosto, o al più tardi in quello immediatamente successivo, alla fine dello stesso mese.

Tanta vivacità si è manifestata improvvisamente (Sole 24 Ore di ieri) dopo oltre 15 mesi di stasi; in cui il decreto ha peraltro perso dei pezzi importanti come le rottamazioni locali, traslocate sulla scorsa legge di bilancio, o le norme sull'imposta provinciale di trascrizione delle auto a noleggio a lungo termine, spostata a maggio sul decreto fiscale.

L'ostacolo principale è stato alzato dalle compartecipazioni Irpef, chiamate a dare una veste "federalista" ai conti locali. E non è stato superato, come dimostra il fatto che ieri in Conferenza unificata il provvedimento non ha raggiunto l'intesa degli enti territoriali. «Dopo 25 anni (dalla riforma del Titolo V, ndr.) era necessario andare avanti, ma la polenta si fa con la farina che hai a disposizione», commenta attingendo alla saggezza padana il ministro per gli Affari regionali e le autonomie Roberto Calderoli, regista dell'operazione.

Il nodo è finanziario, come spiega lo stesso Calderoli quando sostiene che «è davvero la quadratura del cerchio mettere assieme autonomia finanziaria ed equilibrio di bilancio, senza correre il rischio di produrre un incremento della pressione fiscale». Perché nella teoria il federalismo punta all'efficienza e all'alleggerimento dei costi. Ma nella sua attuazione può sollevare incognite non banali sui conti.

Per capire dove nasce il problema, bisogna decifrare lo snodo finanziario al centro della partita. Nei modelli federalisti, gli enti territoriali non ricevono trasferimenti dallo Stato, tipici di un'architettura gerarchica nella quale la periferia dipende dal centro, ma «compartecipano» alle entrate erariali, di cui viene devoluta loro una quota. Questa evoluzione è in discussione fin dal 2009, quando il Governo Berlusconi IV, sempre sotto la regia dell'attuale ministro per gli Affari regionali e le Autonomie Roberto Calderoli,

approvò la delega sul federalismo. Ma in 17 anni non è mai stata attuata, per le difficoltà rese evidenti dal nuovo tentativo.

Non potendo pesare sui conti pubblici, il decreto introduce compartecipazioni a costo zero: in pratica, agli enti territoriali sono assegnate quote di Irpef pari ai trasferimenti che vengono cancellati, con un valore assoluto predefinito e congelato nel tempo.

Proprio questo aspetto ha mosso le obiezioni degli enti territoriali, che chiedevano compartecipazioni «dinamiche», in crescita cioè insieme all'imponibile Irpef che salvo gravi crisi aumenta di anno in anno. Ma un meccanismo simile avrebbe imposto al bilancio statale di rinunciare a una quota di questo aumento prospettico di gettito, richiedendo quindi coperture complicate da quantificare ex ante e comunque non disponibili.

Alle Regioni è indirizzata una compartecipazione Irpef da 5,828 miliardi che sostituiscono i 5,259 miliardi del fondo nazionale per il trasporto pubblico locale, i 424 milioni della quota non sanitaria della compartecipazione Iva, i 110 milioni per l'erogazione gratuita dei libri di testo e i 34 milioni del fondo unico per il diritto allo studio. L'Irpef destinata alle Province vale 1,802 miliardi nel 2027, e sale progressivamente fino ai 2,111 miliardi previsti dal 2030 per compensare l'addio all'addizionale sull'Rc Auto, che non viene cancellata ma statalizzata. Per i Comuni non sono previste compartecipazioni, e anzi i sindaci vedono con preoccupazione il tramonto dell'attuale fondo per il trasporto locale: che in parte consistente (2,6 miliardi nei calcoli Anci-Ifel) oggi passa dalle Regioni ma arriva ai municipi, e nel nuovo sistema perderebbe i vincoli di destinazione.

Nel tentativo di superare le perplessità locali, il testo atteso oggi in consiglio dei ministri prometterà una seconda puntata del cammino federalista. Per le Regioni partirebbe nel 2028, quando in base a un monitoraggio «potrà procedersi alla revisione delle aliquote di compartecipazione al fine di tenere conto della dinamicità del gettito dell'Irpef»; mentre dei Comuni dovrebbe occuparsi un «tavolo tecnico per la fiscalizzazione dei trasferimenti». È il massimo che si possa fare con la «polenta a disposizione»: ma ai commensali basta.

Come si vede, il tema è ad alta caratura tecnica. Ma al suo interno batte forte un cuore politico, caro soprattutto alla Lega che non ha voluto rinunciare alla bandiera federalista e ha fatto quindi tramontare l'idea, concepita alle Finanze, di stralciare le compartecipazioni per far approvare le altre novità sui tributi locali (illustrate negli altri articoli in pagina). La stessa esigenza ha influenzato la posizione delle Regioni.

L'anno scorso in sede tecnica avevano manifestato una contrarietà netta. Ieri, nella seduta politica dell'Unificata, si sono divise, con il parere favorevole delle amministrazioni di centrodestra che però non ha cambiato il risultato, perché all'intesa serve l'unanimità. In ogni caso le Regioni hanno elaborato un documento che fra le altre cose, almeno nelle bozze circolate ieri, sottolinea la «forte criticità sul fondo perequativo» per il trasporto locale, e sostiene che le compartecipazioni così concepite

segnano «un arretramento sostanziale in termini di autonomia». Un «no» è stato pronunciato anche da Comuni e Province. Questo non ferma la strada della riforma, che infatti ora sarà impegnata nello sprint verso l'approvazione. Ma è ovvio che il mancato accordo dei diretti interessati rende molto più opaca la stella federalista.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I FONDI CHE CAMBIANO VESTE

1

COMPARTECIPAZIONI

Alle Regioni Irpef
per 5,828 miliardi

Alle Regioni la riforma attribuisce una compartecipazione Irpef da 5,828 miliardi, che sostituisce una serie di trasferimenti attuali: il meccanismo riguarda i 5,259 miliardi del fondo nazionale per il trasporto pubblico locale, i 424 milioni della quota non sanitaria della compartecipazione Iva, i 110 milioni per l'erogazione gratuita dei libri di testo e i 34 milioni del fondo unico per il diritto allo studio.

2

la quota di irpef

Alle Province
2,111 miliardi

La quota di Irpef indirizzata alle Province parte dagli 1,802 miliardi nel 2027, e sale progressivamente fino ai 2,111 miliardi previsti dal 2030 per compensare l'addio all'addizionale sull'Rc Auto, il cui gettito viene attribuito allo Stato. Per i Comuni non sono previste compartecipazioni Irpef dal decreto, ma un Tavolo tecnico sarebbe chiamato a valutare in futuro la possibilità di introdurle anche per loro.

Lettere di compliance per sanare gli errori e tagliare i tempi delle liti e della riscossione

Più spazio alle misure per favorire pagamenti spontanei e regolarizzazioni

Giovanni Parente

ROMA

Più spinta alla compliance anche a livello locale. Alert per accompagnare all'adempimento spontaneo e alla correzione di errori o dimenticanze del contribuente. Chiarimenti sotto forma di risposte a interpello rafforzando assistenza e consulenza giuridica. Ma anche sistemi premiali come la possibilità di riconoscere uno sconto fino al 20% per aliquote e tariffe in caso di versamento con addebito diretto sul conto corrente bancario o postale. Con l'esclusione però dei tributi versati con l'F24, come avviene adesso per l'Imu.

La ripartenza del decreto sul fisco locale sblocca anche le misure destinate a declinare l'impulso alla prevenzione dell'evasione su tributi e tariffe locali sulla falsariga del percorso già ampiamente sperimentato a livello nazionale. In sostanza le regioni e gli enti locali, prima dell'avvio dell'attività di accertamento, possono inviare ai contribuenti comunicazioni con le quali mettono a disposizione elementi e informazioni direttamente acquisiti o arrivati da soggetti terzi che riguardano obblighi dichiarativi o di pagamento. Tutto questo per "accompagnare" il contribuente a regolarizzare la propria posizione con i benefici e gli sconti del ravvedimento operoso. Inoltre gli enti possono inviare ai contribuenti avvisi bonari per permettere la regolarizzazione di omessi, tardivi o parziali versamenti, prevedendo l'applicazione di una sanzione ridotta.

Che cosa succede una volta ricevuta la lettera di compliance? Il contribuente può inviare in forma scritta, anche in modalità telematica, chiarimenti sui contenuti nelle comunicazioni e può trasmettere ricevute di versamento e altri documenti utili a consentire anche la segnalazione di eventuali dati ed elementi non considerati o valutati erroneamente dall'ente territoriale in fase di controllo. L'obiettivo è quello di disincentivare il contenzioso e di riportare nelle casse degli enti territoriali le somme che non sono state versate (del tutto o in parte) senza dover attivare il tour de force di accertamento, riscossione e controversie destinate a durare anni e a protrarsi fino all'ultimo grado di giudizio in Cassazione.

Nel capitolo dedicato ai versamenti, oltre all'incentivo all'addebito diretto su conto bancario e postale con la promessa dello sconto fino al 20 %, il decreto sul fisco locale prevede sia l'introduzione di forme di compensazione tra tributi dell'ente anche sfruttando le potenzialità delle banche dati e delle tecnologie informatiche e digitali sia la garanzia di rimborsi tempestivi per i tributi incassati erroneamente dagli enti.

Nel fair play tra fisco locale e contribuente è destinata a entrare anche l'impegno per Regioni ed enti locali ad assicurare i principi contenuti nello Statuto dei diritti del contribuente e ad adeguarsi, in particolar modo per il rispetto del contraddittorio preventivo prima dell'emissione degli atti di accertamento. In tale contesto, gli enti saranno chiamati a individuare gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni per i quali il diritto al confronto preventivo non c'è.

Oltre al fioretto, però, c'è anche la sciabola. L'accertamento esecutivo, ossia una velocizzazione del recupero dopo l'emissione della contestazione di importi non pagati, sarà esteso anche ai tributi regionali dal 2027. Una novità destinata a impattare soprattutto sul bollo auto e sul tributo speciale sulle discariche. Anche se già tuttora ci sono realtà regionali che prevedono il recupero del bollo auto non pagato tramite cartella di pagamento o ingiunzione fiscale. A questo si accompagna anche una possibilità di dilazionare il debito a partire da somme superiori a 100 euro e con un numero di rate crescenti in base all'importo da versare. Si potrà arrivare a pagare fino a 72 rate mensili (ossia in 6 anni) per i debiti tributari oltre 20mila euro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Estesa ai Comuni la transazione fiscale del Codice della crisi

Pasquale Mirto

L'ultima versione del decreto legislativo di attuazione della delega fiscale per il comparto degli enti locali, che potrebbe ottenere un'approvazione sprint già martedì prossimo dopo i pareri delle Camere, risolve finalmente l'annoso problema dell'applicabilità ai tributi locali di alcuni istituti previsti dal Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza (Dlgs 14/2019).

Si tratta di modifiche normative attese da tempo, stante la perdurante incertezza determinata da alcuni pareri della Corte dei Conti, alcuni favorevoli all'estensione ai Comuni per via analogica, altri nettamente contrari, come quello della sezione regionale di controllo per la Lombardia (n. 256/2024), nel quale si è anche paventata la responsabilità amministrativa in caso di adesione ad un accordo transattivo relativo ai crediti comunali, e ciò in ragione del fatto che la normativa fa esclusivamente riferimento ai crediti amministrati dall'agenzia delle Entrate.

Lo schema di decreto legislativo interviene sul Codice prevedendo la possibilità di falciare i debiti degli enti territoriali modificando gli articoli 23 (composizione negoziata della crisi), 63 (transazione sui crediti tributari), 64-bis (piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione), 88 (trattamento dei crediti tributari nel concordato preventivo), 245 (concordato nella liquidazione giudiziale) e 284-bis (concordato e accordi di ristrutturazione del gruppo).

Questi istituti facevano finora riferimento ai solo tributi erariali, in quanto amministrati dalle Entrate o dalle Dogane, e ai tributi diversi da quelli erariali, che pur essendo di spettanza di altri enti, sono amministrati dalle Agenzie fiscali.

Viene così corretta una distonia derivante dal fatto che la mancata inclusione dei crediti comunali, con il possibile obbligo di pagamento integrale di tali crediti, avrebbe comportato un trattamento migliore rispetto a quelli erariali, sebbene questi ultimi siano dotati di un grado di privilegio superiore.

Le disposizioni in commento in realtà erano già comparse in una delle tante versioni del decreto legislativo circolate nell'ultimo anno, e nella relazione illustrativa si dava atto dell'esclusione di qualsiasi effetto negativo sul gettito tributario delle regioni e degli enti locali, sostenendo che:

- 1) da un lato, la falcidia dei debiti relativi a detti tributi è già consentita – almeno nell'accordo di ristrutturazione dei debiti e del concordato preventivo – dalle disposizioni recate per la generalità dei debiti;
- 2) dall'altro lato, l'eventuale impossibilità di raggiungere un accordo circa il trattamento dei debiti verso gli enti pubblici territoriali non si traduce mai nell'integrale pagamento degli stessi, ma nel ricorso a un istituto in cui (come nell'accordo di ristrutturazione con efficacia estesa di cui all'articolo 61 del Codice della crisi ovvero nel concordato preventivo) tali debiti possono essere falcidiati anche senza il consenso dell'ente creditore a seguito del voto favorevole di altri creditori.

Il nuovo quadro normativo impone anche delle riflessioni operative. Le nuove disposizioni prevedono che «l'accordo è sottoscritto dal soggetto competente secondo le disposizioni degli ordinamenti delle regioni e degli enti locali». Si pone quindi il problema di chi prenderà la decisione.

Per l'agenzia delle Entrate la sottoscrizione avviene da parte della competente Direzione provinciale o regionale, salvo alcuni casi in cui occorre anche il parere della Direzione centrale.

Per i tributi comunali la normativa attribuisce al Funzionario responsabile del tributo i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compresa la rappresentanza in giudizio per le controversie relative all'imposta.

Ma pare evidente che si tratta di decisione che non può essere assunta in solitario. È preferibile una delibera di giunta comunale, con parere dell'organo di revisione, ed anzi sarebbe opportuno che l'ente inserisse nel suo regolamento delle entrate le modalità procedurali da seguire.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Legge elettorale, oggi resa dei conti nella maggioranza sulle preferenze

Emilia Patta

Tutti contro il doppio listino bloccato del Melonellum, uno (da 2 a 6 nomi) per l'elezione dei parlamentari nella parte proporzionale e uno (da 1 a 3 nomi) per eleggere, circoscrizione per circoscrizione, i 70 deputati e i 35 senatori legati al premio di maggioranza per la coalizione che maggiormente supera il 42% dei voti. Se la premier Giorgia Meloni e il suo partito Fratelli d'Italia cercavano un aiuto per imporre ai recalcitranti alleati la riproposizione in Senato dell'emendamento sui capilista bloccati e le preferenze per gli altri in lista bocciato a Montecitorio nel segreto dell'urna, quell'aiuto lo hanno certamente ricevuto dai 26 costituzionalisti ed esperti auditi nelle scorse ore nella prima commissione presieduta dal meloniano Andrea De Priamo. Non solo i professori chiamati dalle opposizioni e notoriamente su posizioni contrarie al modello con premio voluto dal centrodestra (tra gli altri Gaetano Azzariti, Andrea Pertici, Massimo Villone, Enrico Grosso, Roberta Calvano, Francesca Biondi), ma anche gli esperti "riformisti" non contrari a un sistema con premio come Stefano Ceccanti, Francesco Clementi e Roberto D'Alimonte hanno individuato nelle liste bloccate il principale aspetto a rischio di incostituzionalità. Questi ultimi, poi, hanno anche auspicato la reintroduzione del ballottaggio nel caso in cui nessuno raggiunga il 42% come norma di chiusura per evitare il rischio di ritorno al proporzionale della Prima Repubblica.

Insomma, la principale arma per convincere i senatori azzurri capeggiati da Stefania Craxi, vicina a Marina Berlusconi, resta quella del rischio concreto che la Consulta, come già accaduto nel 2014 con il Porcellum, introduca d'imperio una preferenza senza neanche i capilista bloccati. I senatori azzurri si riuniranno oggi con il segretario Antonio Tajani per cercare una posizione unitaria e la linea ufficiale resta quella tracciata nei giorni scorsi: «Valuteremo l'emendamento sulle preferenze, che non sono l'elemento essenziale della riforma, quando sarà presentato, senza pregiudizi». Parole generiche che nascondono una vera e propria guerra interna, dal momento che la volontà di "rinnovamento" e di "svecchiamento" delle liste veicolata al partito dai figli di Berlusconi trova proprio nelle preferenze, che naturalmente avvantaggerebbero parlamentari conosciuti e radicati sul territorio, il principale ostacolo. D'altra parte è nota la volontà della premier Giorgia Meloni di non mollare sul tema: non solo per schivare il fuoco amico di Roberto Vannacci e per togliere un motivo di forte di critica della riforma alle opposizioni, ma anche perché il tema è trasversalmente molto popolare come si evince dai sondaggi (ben il 62% secondo YouTrend chiede di poter scegliere).

L'emendamento è già sultavolo dei "fratelli" e introduce le quote di genere (40 e 60) anche per i capilista, quote che mancavano nella norma bocciata alla Camera, per andare

incontro alle preoccupazioni delle parlamentari. Per il resto si attende solo il via libera politico per poterlo presentare in commissione: per fissare il termine per la presentazione degli emendamenti si attende appunto l'esito della riunione di oggi dei senatori azzurri. Due le ipotesi sul campo: entro le ferie estive, e quindi entro il 5 o 6 agosto, come vogliono Fratelli d'Italia e la stessa premier per chiudere la questione in vista del voto in Aula a settembre; oppure dopo le vacanze, il 31 agosto o il primo settembre, come chiedono le opposizioni e come sperano gli stessi azzurri.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Giustizia, La Russa smina: intercettazioni inammissibili

Il decreto. Fdi ha ripresentato l'emendamento, ancora no da Fi. La via d'uscita è il verdetto del presidente del Senato atteso stamattina. Nordio a Palazzo Chigi: ipotesi nuove norme

Manuela Perrone



ROMA

Arriverà stamattina il verdetto della presidenza del Senato sull'ammissibilità degli emendamenti al decreto Giustizia e Immigrazione riproposti ieri in Aula, dove il Dl è approdato senza mandato al relatore. E proprio alla seconda carica dello Stato, ossia al cofondatore di Fdi Ignazio La Russa, è toccato indossare i panni del mediatore e adoperarsi per sminare lo scontro plateale nella maggioranza.

Per questo sarà lui oggi, con il giudizio di inammissibilità, a stoppare il correttivo presentato di nuovo dai meloniani sulla possibilità di utilizzare le intercettazioni in procedimenti diversi da quelli per cui sono state autorizzate. Captazioni "a strascico" promesse dalla premier Giorgia Meloni e dalla presidente dell'Antimafia Chiara Colosimo al procuratore Giovanni Melillo (motivo per cui il correttivo è stato ripresentato) a cui Forza Italia ha ribadito il suo "no". «Noi quell'emendamento non lo possiamo votare», ha messo in chiaro il vicepremier azzurro Antonio Tajani.

Da qui l'unica via d'uscita possibile per evitare lo stallo sul Dl (che scade il 10 agosto e deve passare alla Camera) e nuove plateali spaccature nel centrodestra dopo quelle andate in scena Montecitorio sulle preferenze nella legge elettorale, altro dossier su cui si aspettano novità in giornata (si veda l'articolo in pagina). A pagare pegno sarà anche la Lega di Matteo Salvini, perché pure le proposte leghiste di nuove strette sui ricongiungimenti familiari dei migranti sono destinati all'alt. Scatenando altri mal di pancia, per placare i quali la promessa che filtra dalle parti del Governo è che le norme stoppage potranno tutte planare a breve su un altro veicolo legislativo. Compresa quella mai depositata, ma annunciata il 20 luglio in pompa magna dai capigruppo della

maggioranza sull'onda del caso Roggero, perché nessun indennizzo o risarcimento sia riconosciuto a chi commette un reato o un'aggressione per eventuali danni subiti durante la commissione del delitto.

La campagna securitaria di Governo e maggioranza, insomma, non è affatto archiviata. Soltanto rimandata. Ieri il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, è stato circa due ore a Palazzo Chigi, dove ha incontrato innanzitutto il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano. Un colloquio con la premier Giorgia Meloni, arrivata poco dopo l'ingresso del Guardasigilli, non viene confermato.

Sul tavolo ci sarebbero stati diversi temi caldi: gli effetti della sentenza della Corte costituzionale sulla cooperazione tra lo Stato e la Corte penale internazionale alla luce del caso Almasri; il piano sull'edilizia penitenziaria in vista delle prossime inaugurazioni delle nuove carceri; l'attuazione del Ddl caro a Mantovano sulla detenzione domiciliare per il recupero dei detenuti tossicodipendenti, che oggi dovrebbe essere approvato definitivamente dalla Camera. Ma in agenda ci sarebbe anche un nuovo intervento normativo dopo gli assalti dei No Tav in Val di Susa che potrebbe approdare in Consiglio dei ministri forse all'ultima riunione già in calendario il 4 agosto.

Il pressing di Fdi, il partito della premier, è forte. Oggi alle 15 lo stato maggiore dei meloniani - i capigruppo Galeazzo Bignami e Lucio Malan, i vicepresidenti Augusta Montaruli e Raffaele Speranzon, il responsabile organizzazione Giovanni Donzelli, quello del programma Francesco Filini e dell'immigrazione Sara Kelany - presenteranno la proposta di legge anticipata da Filini lunedì scorso per estendere il reato di associazione a delinquere a chi devasta il patrimonio pubblico e privato e aggredisce le forze dell'ordine.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Omessa dichiarazione sanata con rischio di autodenuncia

Laura Ambrosi Antonio Iorio

I nuovi più lunghi termini in vigore dal 1° settembre 2024 per presentare la dichiarazione omessa non sono ora allineati con la corrispondente non punibilità penale e rischiano di provocare una sorta di autodenuncia ai fini penali per coloro che beneficiano di tali nuovi termini.

Il comma 2 dell'articolo 13 del Dlgs 74/2000 – introdotto dal Dlgs 158/2015 – prevede una causa di non punibilità qualora i debiti tributari, comprensivi di sanzioni e interessi, siano estinti mediante integrale pagamento:

O per il reato di dichiarazione infedele a seguito del ravvedimento operoso

O per il reato di omessa dichiarazione a seguito della presentazione della dichiarazione omessa entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo.

A fattor comune, poi, la regolarizzazione deve avvenire prima della formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali. Con il Dl 124/2019 il legislatore si è limitato a estendere anche ai reati di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture false o mediante altri artifici la non punibilità alle medesime condizioni previste per la dichiarazione infedele.

La scelta del 2015 di ancorare la non punibilità penale per omessa dichiarazione al termine della dichiarazione del periodo d'imposta successivo non era casuale, ma rispondeva a una precisa logica di simmetria con la contestuale riforma del regime sanzionatorio amministrativo. Il medesimo Dlgs 158/2015, con efficacia dal 1° gennaio 2016, aveva introdotto nell'articolo 1, comma 1, del Dlgs 471/1997 la possibilità - allora del tutto nuova - di presentare la dichiarazione omessa entro il medesimo termine, beneficiando di una sanzione ridotta (dal 60% al 120% dell'ammontare delle imposte dovute), purché la presentazione avvenisse prima della formale conoscenza di qualunque attività amministrativa di accertamento. Analoga previsione era contenuta nell'articolo 5, comma 1, del medesimo decreto per l'omessa dichiarazione Iva.

Vi era dunque una perfetta consonanza tra i due piani: il termine della dichiarazione del periodo successivo fungeva da parametro di riferimento unitario, tanto per gli effetti penali quanto per quelli amministrativi.

Il Dlgs 87/2024, ha alterato questo equilibrio. Il nuovo comma 1-bis dell'articolo 1 del Dlgs 471/1997, applicabile alle violazioni commesse dal 1° settembre 2024, dispone che, se la dichiarazione omessa è presentata con ritardo superiore a 90 giorni ma non oltre i termini decadenziali, e comunque prima della formale conoscenza di accessi, ispezioni,

verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo, si applica una sanzione aumentata al triplo (analoga disposizione è prevista anche per l'Iva).

È stata così estesa la finestra temporale entro cui la dichiarazione omessa può essere presentata utilmente sul piano amministrativo. Si potrebbe però verificare che la dichiarazione omessa venga presentata (in base alle nuove previsioni) oltre il termine della presentazione della dichiarazione successiva con la conseguenza che si integrerebbe il reato senza possibilità di beneficiare della non punibilità.

Ciò in quanto sul piano penale, l'articolo 13, comma 2, del Dlgs 74/2000 è rimasto invariato, continuando cioè a richiedere, per non punibilità, la presentazione dell'omessa dichiarazione entro il termine della dichiarazione del periodo d'imposta successivo.

Essendo venuta meno la simmetria voluta dal legislatore del 2015 si verifica quindi che il contribuente che presenta la dichiarazione omessa oltre tale termine può beneficiare del regime sanzionatorio amministrativo attenuato ma rischia di autodenunciarsi sotto il profilo penale non potendo accedere alla causa di non punibilità, pur avendo integralmente soddisfatto il credito erariale. Una modifica normativa sarebbe auspicabile.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Licenziamento illegittimo, retribuzione dovuta anche se non si lavora

Angelo Zambelli

Il Tribunale di Roma ha dichiarato illegittimo un licenziamento collettivo e disposto la reintegrazione dei lavoratori. La società, in ottemperanza all'ordine di reintegra, ha richiamato i dipendenti e ricostituito i rapporti di lavoro. Contestualmente, però, li ha trasferiti presso la sede di Catania, dove i lavoratori non si sono mai recati, non verificandosi pertanto alcuna effettiva dell'attività lavorativa.

Successivamente i trasferimenti sono stati dichiarati illegittimi, ritenendo la mancata presentazione presso la nuova sede assegnata una legittima reazione ad una condotta datoriale illegittima. Nel frattempo la Corte di Appello di Roma, in riforma della pronuncia di primo grado, ha accertato la legittimità dei licenziamenti, revocando il provvedimento di reintegra e condannando i lavoratori a restituire le somme percepite nel frattempo, tra cui la retribuzione. Ma per la Cassazione (ordinanza 23919/2026) quest'ultima non deve essere restituita.

In via preliminare, la Suprema corte ha confermato il principio per cui la riforma della sentenza, che abbia accertato l'illegittimità di un licenziamento e ordinato la reintegrazione del lavoratore, produce l'effetto espansivo esterno previsto dall'articolo 336 del Codice di procedura civile, secondo cui, oltre alla caducazione dell'accertamento e dell'ordine ripristinatorio, viene meno anche la ricostituzione del rapporto di lavoro e dunque il licenziamento riacquisirà la sua efficacia estintiva fin dalla data della sua intimazione. Inoltre, è pacifico che le somme corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado sono giustificate dall'obbligo risarcitorio derivante dall'illegittimità del licenziamento e, per effetto di ciò, devono considerarsi ripetibili fin dal momento della riforma.

Tuttavia i giudici di legittimità hanno precisato che la ripetibilità va esclusa qualora all'ordine di reintegra segua l'effettiva ripresa dell'attività lavorativa, giacché in tal caso opera la salvezza di quanto percepito posta in forma generale dall'articolo 2126 del Codice civile per ogni ipotesi di prestazione lavorativa in violazione di legge.

Nel caso specifico, i giudici di merito, con accertamento di fatto ritenuto insindacabile in cassazione, avevano verificato che la società, una volta richiamati i lavoratori, aveva esercitato nei loro confronti i tipici poteri, direttivo e disciplinare, disponendo i trasferimenti e contestando l'assenza ingiustificata. Tale condotta datoriale, in forza degli articoli 2094 e 2126 del Codice civile, ha fatto sorgere l'obbligazione retributiva che non può sfuggire alla regolamentazione di legge che caratterizza il rapporto di lavoro.

Di conseguenza, l'effetto espansivo esterno, in ipotesi di riforma della sentenza dichiarativa della illegittimità del licenziamento, è limitato alle conseguenze che

discendono direttamente dalla declaratoria di illegittimità del recesso, vale a dire l'obbligo di ripristino del rapporto di lavoro e l'obbligo risarcitorio, ma non si estende agli atti di concreta gestione del rapporto di lavoro che sia stato, sia pure temporaneamente, ripristinato in esecuzione dell'ordine giudiziale di reintegra, in quanto essi risultano solo "indirettamente" collegati alla iniziale declaratoria di illegittimità dell'atto risolutivo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'inapplicabilità degli Isa ha effetti diretti solo sul rinnovo del concordato

Giorgio Gavelli

Nel gestire le conseguenze del concordato preventivo biennale (Cpb) già in essere per il 2025 (ultimo anno del biennio) e l'eventuale adesione per il nuovo biennio 2026-2027 è necessario fare attenzione a non confondersi tra i vari meccanismi che regolano la cessazione, la nuova adesione e l'inapplicabilità degli Isa. Se, infatti, alcune situazioni hanno più di un riflesso, i requisiti fissati dal legislatore non sono perfettamente sovrapponibili, costringendo a destreggiarsi tra le varie disposizioni.

La prima indicazione su cui riflettere è che il soggetto in concordato può avere un motivo di inapplicabilità Isa senza che, per questo, debba necessariamente cessare dal Cpb. Infatti, solo le cause di disapplicazione Isa che si riflettono nel testo dell'articolo 21 Dlgs 13/2024 (decreto Cpb) producono questo effetto. Per fare alcuni esempi:

operazioni societarie di fusione, scissione o conferimento di azienda (o rami) comportano sia l'inapplicabilità degli indicatori che la cessazione del concordato;

una trasformazione progressiva o regressiva non eterogenea, invece, disapplica gli Isa ma non fa cessare il Cpb, pur con alcune avvertenze particolari sulla sua gestione (Faq 28 gennaio 2025);

il superamento del limite di ricavi e compensi di 5.164.569 euro determina la fuoriuscita dagli Isa ma il Cpb rimane valido, almeno sino a quando l'ammontare di ricavi e compensi non eccede tale importo del 50%, situazione a cui il legislatore ha ricollegato anche la cessazione del concordato;

l'affitto di ramo di azienda non comporta la cessazione dal Cpb anche se determina la non applicabilità degli indicatori (risposta ad interpello n. 46/2026 – se unica azienda si veda l'articolo 4 del Dm 14 giugno 2024).

Più immediato è invece il rapporto tra inapplicabilità degli Isa e adesione al Cpb per il successivo biennio. Infatti, una delle condizioni essenziali per poter validamente optare per il patto con il Fisco è la concreta applicazione degli Isa nel periodo d'imposta precedente al biennio da concordare (ossia il 2025, se si pensa al Cpb 2026-2027). Conseguentemente, la stessa causa di inapplicabilità degli Isa 2025 che, in base a quanto sopra visto, può non determinare la cessazione dal Cpb 2024-2025, potrebbe allo stesso tempo costituire un ostacolo invalicabile al rinnovo dell'opzione per il biennio 2026-2027. Così è, ad esempio, per l'intervenuta trasformazione o l'affitto di azienda, ovvero per il superamento della soglia di ricavi e compensi di 5.164.569 euro nel periodo. Viceversa, una fusione o una scissione intervenuta nel 2025 fa uscire dagli Isa, fa cessare l'eventuale Cpb in essere e impedisce l'adesione per il biennio successivo.

Esistono, poi, cause di esclusione dal Cpb che sono state studiate specificatamente per questo istituto, ma che nulla hanno a che vedere con l'applicabilità degli Isa, i quali restano validi anche in presenza di questi avvenimenti. Ad esempio, la modifica della compagine sociale per società di persone e studi associati (con incremento del numero dei soci/associati non derivante da una successione) se intervenuta nel 2026 blocca l'ingresso per il biennio 2026-2027 ma non determina l'inapplicabilità degli indicatori. Peraltro, l'uscita dagli Isa nel 2026 (laddove applicabili nel 2025 e per effetto di una situazione non prevista come causa di esclusione dall'articolo 11 del Dlgs 13/2024 o di cessazione dall'articolo 21) non impedisce l'adesione al patto con il Fisco.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Professioni: formazione sull'AI e tirocini retribuiti

Camilla Curcio

A quasi un anno di distanza dall'approvazione nel Consiglio dei ministri e dopo l'esame degli emendamenti in Commissione giustizia, il disegno di legge delega per la riforma degli ordinamenti professionali arriva oggi in Senato, per la prima tappa dell'iter di discussione.

Il testo del Ddl - firmato dalla ministra del Lavoro e delle politiche sociali Marina Elvira Calderone e dal ministro della Giustizia Carlo Nordio - continua a rincorrere un obiettivo ambizioso: aggiornare e riorganizzare la normativa in vigore per svecchiare il mondo delle professioni e allinearla, oltre che agli standard europei, alla velocità di una realtà in continua evoluzione.

Una rimessa a nuovo che coinvolgerà 15 categorie professionali (agrotecnici, architetti, assistenti sociali, attuari, consulenti del lavoro, dottori agronomi e dottori forestali, geologi, geometri, giornalisti, ingegneri, periti agrari, periti industriali, spedizionieri doganali, consulenti in proprietà industriale e tecnologi alimentari) e che, tra conferme e novità, prevede una ricca lista di aggiustamenti.

Per mettere ordine nel dedalo di skill e mansioni, il Ddl punta a circoscrivere attività e compiti riservati - anche in via non esclusiva - a ciascuna professione. Facendosi guidare, nell'attribuzione delle competenze agli iscritti ai vari albi, sia dall'iter formativo sia dai quadri di riferimento adottati a livello nazionale ed europeo. E, in caso di «attività libere» e non appaltate unicamente a uno o più professionisti, consentendone lo svolgimento a tutti.

Non solo: nel ventaglio delle competenze specifiche si inserisce anche l'attività di consulenza, finora non sempre riconosciuta formalmente. E viene ridisegnata la traiettoria della formazione continua, che dovrà prevedere un minimo di ore dedicate all'alfabetizzazione sul digitale, la cybersicurezza e l'AI.

Il pacchetto di novità più sostanziose sembra però interessare percorso accademico e accesso alla professione: l'organizzazione dei corsi di specializzazione viene affidata a Consigli nazionali e Ordini e Collegi territoriali, anche in partnership con le università. E, riguardo ai tirocini, viene riconosciuto sia il diritto al rimborso delle spese sostenute dalle nuove leve per conto dello studio o del professionista per cui lavorano sia, con un contratto ad hoc (tranne che negli enti pubblici), un'indennità o un compenso proporzionato alle mansioni svolte.

Spostando il focus sull'equo compenso, non cambiano le regole per la pattuizione della retribuzione, che resta libera, ma dovrà essere adeguata in ogni caso a quantità, qualità, contenuto e caratteristiche della prestazione. E, successivamente, spetterà ai singoli Dlgs predisporre l'aggiornamento dei parametri.

Il restyling mira a coinvolgere anche il rafforzamento degli strumenti di protezione. Accanto all'obbligo, per i professionisti, di siglare una polizza Rc professionale, Consigli nazionali e casse di previdenza potranno stipulare convenzioni e polizze collettive per gli iscritti, definendo condizioni essenziali e massimali da aggiornare ogni cinque anni. Consolidati anche i sistemi di garanzia in caso di mancati adempimenti fiscali, tributari o previdenziali dovuti a maternità, infortuni, ricoveri ospedalieri e gravi patologie.

In coda, ma non per importanza, il Ddl insiste sulla regolamentazione della parità di genere nelle liste elettorali e nelle governance di Ordini e Consigli e li qualifica come «enti pubblici», escludendo la possibilità di condurre anche attività sindacale. Agisce poi sulla disciplina delle società tra professionisti, imponendo che i titolari di almeno due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto dovranno essere professionisti iscritti a uno degli albi di riferimento e stabilendo che la divisione degli utili dovrà essere «proporzionale alla quota del capitale detenuto». Correzioni significative, infine, sul fronte disciplinare: per l'azione di responsabilità il termine di prescrizione scende a cinque anni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA